

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 Novembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio - Presidente; Scalingi Avv. Federico, Porceddu Avv. Carlo, Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO A.S. NEPI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE TAVERNA RODRIGO, NATO IL 22.3.1983 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006)

Con ricorso in data 7.6.2006 la società A.S. Nepi, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 44 comma 6 C.G.S. per la riforma e l'annullamento del Com. Uff. n. 26/D della Commissione Tesseramenti, pubblicato il 12.5.2006 nella parte concernente il reclamo della società, riguardante il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore italiano Taverna Rodrigo.

I diffusi motivi di ricorso proposti alla C.A.F. dall'appellante, ancorché già evidenziati nel reclamo alla Commissione Tesseramenti, non appaiono sostenuti da base normativa e non possono quindi superare il chiaro disposto dall'art. 40.11.3 lett. a) N.O.I.F.; la precitata limitazione vigente nell'ordinamento F.I.G.C., e la sottostante "satio" ordinamentale, sono chiare ed inequivocabili.

L'Ufficio Tesseramento ha giustamente negato la possibilità di tesseramento in Italia al calciatore Taverna Rodrigo, o meglio di ri-tesseramento nel corso della stessa Stagione Sportiva per società diversa da quella di provenienza.

La lucida motivazione della Commissione Tesseramento è integralmente condivisa dalla C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S. Nepi di Nepi (Viterbo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO TERNANA S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C RELATIVA ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO E ALLA CONSEGUENTE POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, NATO IL 9.11.1982. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D del 28.7.2006)

La società Ternana S.p.A. ritualmente impugnava il procedimento in epigrafe.

Successivamente con comunicazione fax, pervenuta tempestivamente, la medesima reclamante riteneva di non dover coltivare il preannunciato gravame.

La C.A.F. pertanto, dichiara il “non luogo a procedere” per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 29, comma 12 C.G.S., in merito al reclamo come sopra proposto dalla Ternana S.p.A. di Terni.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO SIG. MATTEOTTI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI SINO AL 15.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 17 del 5.10.2006)

Il signor Michele Matteotti, tesserato per la società G.S. Ischia, ricorre avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. in data 22.9.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 17, in data 5.10.2006 del medesimo Comitato.

L’arbitro dell’incontro G.S. Ischia/A.C. Valsugana (Campionato di 2^a Categoria della Lega Nazionale Dilettanti) svoltosi ad Ischia di Pergine in data 8.6.2006, ha descritto nel referto che il tesserato del G.S. Ischia Michele Matteotti, allenatore della squadra ospitante, al termine della partita, è corso sotto la tribuna ed ha rivolto gravi atti osceni (che non dà conto qui riferire in modo particolareggiato) ed offese verbali.

Consequentemente, il Comitato Provinciale di Trento gli ha comminata la squalifica fino al 15.6.2010 (Com. Uff. n. 64 del 15.6.2006), sanzione che è stata, poi, ridotta al 15.6.2009 dalla Commissione Disciplinare costituita presso il medesimo Comitato con la delibera oggetto dell’impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dall’interessato avverso l’originario provvedimento disciplinare.

Con ricorso pervenuto il 12.10.2006 il Matteotti ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d’Appello Federale anche la delibera della Commissione Disciplinare locale, assumendo motivazioni di merito circa la non piena attendibilità del referto arbitrale in ordine allo svolgimento dei fatti, nonché la non proporzionalità della sanzione inflittagli, in ragione sia della continua provocazione subita dai sostenitori della squadra avversaria – ai quali i gravi atti osceni erano rivolti – sia in rapporto alla intrinseca gravità del fatto, da lui ritenuto più lieve di quanto valutato dagli Organi disciplinari ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Formulata richiesta di audizione di altri testimoni, affermata l’istintività del gesto compiuto e chiaritane la natura di mero sfogo e non di deliberata offesa, il tesserato ha concluso chiedendo “un ulteriore sconto di pena”

All’udienza odierna il ricorrente, non patrocinato, non è comparso personalmente e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Commissione.

La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza del tesserato del G.S. Ischia Michele Matteotti, allenatore, avverso la squalifica comminatagli dalla dagli Organi di Giustizia insediati presso il Comitato Provinciale di Trento, da ultimo ridotta dalla locale Commissione Disciplinare a tutto il 15.6.2009, a sanzione del comportamento osceno ed offensivo tenuto al termine dell’incontro G.S. Ischia/A.C. Valsugana, svoltosi ad Ischia di Pergine l’8.6.2006.

Il ricorso è inammissibile.

A tenore dell’art. 33 C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere

impugnate con ricorso alla C.A.F.:

- a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
- b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale;
- c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio;
- d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;
- e) dal Presidente federale".

In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati essenzialmente sull'attendibilità del referto arbitrale e sull'entità della sanzione, ritenuta sproporzionata in rapporto ai fatti, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d'Appello Federale.

Dalla pronuncia d'inammissibilità discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa sia incamerata dalla Federazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Matteotti Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SONDRIO CALCIO/A.S. VIRTUS MALGRATE VALMADRERA DEL 17.9.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006)

La Sondrio Calcio S.r.l. ha proposto rituale e tempestivo gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006, con la quale, ritenuto l'irregolare svolgimento della gara 17.9.2006 Sondrio Calcio/A.S. Virtus Malgrate Valmadrera, Categoria Giovanissimi Regionali, conclusasi con il risultato di 3-0, a motivo del fatto che la società ospitante aveva impiegato il calciatore Bergomi Cristian, non tesserato.

In conseguenza di quanto dedotto e documentato in sede di reclamo dalla A.S. Virtus Valmadrera il Giudice Sportivo irrogava alla Sondrio Calcio S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Col proposto gravame la Sondrio Calcio S.r.l. ha eccepito la posizione regolare del Bergomi a favore del quale il Comitato Provinciale di Sondrio aveva emesso il tesseramento in data 15.9.2006; richiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Osserva la C.A.F. che il gravame è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Come rilevato in premessa ed attraverso la documentazione prodotta dalla reclamante è, infatti, risultato provato che il Bergomi Cristian era stato tesserato il 15.9.2006 con emissione, a cura del Comitato Provinciale di Sondrio, del cartellino n. 135977 che, infatti, era stato indicato nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara in oggetto ed il cui nominativo era stato correttamente inserito dalla Sondrio Calcio S.r.l. anche nell'elenco dei suoi tesserati inviato al Comitato Provinciale di Sondrio e ricevuto in data 15.9.2006.

E', pertanto, evidente che il documento "Richiesta posizione calciatore", che indicava il Bergomi nella posizione "libero", è stato rilasciato ancor prima che il C.P. di Sondrio comunicasse al Comitato Regionale Lombardia l'avvenuto tesseramento.

Determinando, così, l'errore, invero scusabile, in cui era incorso il Giudice Sportivo di 2° Grado nell'adottare la decisione oggi gravata.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Sondrio Calcio S.r.l. di Sondrio, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 – 0 conseguito in campo e dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. FERRO GIOVANNI FINO AL 31.12.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 124 del 20.10.2006)

La società Luparense Calcio a Cinque, ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata nel Com. Uff. n. 124, in data 20.10.2006.

L'arbitro dell'incontro Arzignano/Luparense svoltosi ad Arzignano – Tezze in data 12.9.2006, ha descritto nel referto che, a seguito dell'espulsione dell'allenatore della Luparense al 19'36" del secondo tempo, "il signor Giovanni Ferro, dirigente accompagnatore della società Luparense, in segno di scherno nei miei confronti mi applaudiva avversando la mia decisione" con espressioni offensive; dunque, l'arbitro si vedeva "costretto ad allontanare anche quest'ultimo. Alla notifica del provvedimento disciplinare il signor Ferro Giovanni, all'interno del terreno di gioco, mi colpiva con forza con una mano aperta sul petto poco sotto la spalla sinistra per due volte, facendomi indietreggiare di qualche passo e procurandomi un intenso dolore che si protraeva per qualche ora successiva alla conclusione della gara. Al termine di questa, nello spogliatoio, mi accorgevo che mi era rimasto sul petto il segno della mano con cui mi aveva colpito che rimaneva evidente per qualche ora".

Conseguentemente, il Giudice Sportivo, in applicazione dell'art. 14 C.G.S., ha comminata al Ferro l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2008 (Com. Uff. n. 36 del 14.9.2006).

Avverso il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo la società Luparense ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare costituita presso la Lega Nazionale Dilettanti, assumendo l'ingiustizia della sanzione e la sproporzione della stessa rispetto alla condotta del tesserato, affermando che le offese si fossero risolte in mere critiche irrisuolte da parte del dirigente nei confronti del direttore di gara e che mai vi sarebbero state le percosse riportate nel referto, come proverebbero le relative immagini televisive.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 124, in data 20.10.2006, ha – però – confermato il provvedimento del Giudice Sportivo, dopo aver ricevuta diretta conferma da parte del direttore di gara interessato e da quelli che avevano collaborato con lui alla conduzione della partita circa la reale condotta tenuta dal Ferro. In presenza, dunque, di una "descrizione dei fatti, estremamente chiara, e per di più assistita da fede probatoria privilegiata", nonché della non utilizzabilità della invocata "prova televisiva", non ricorrendone i presupposti regolamentari, la Commissione Disciplinare ha ritenuta congrua l'inibizione comminata al dirigente sportivo in rapporto ai fatti commessi.

Con ricorso pervenuto il 26.10.2006, la società Luparense ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d'Appello Federale anche la delibera della Commissione Disciplinare, assumendo che "la richiesta di un supplemento di istruttoria è stata erroneamente disattesa in ordine all'acquisizione delle riprese televisive", che "l'integrazione istruttoria in ordine al supplemento di rapporto dei due arbitri non è decisiva e non contribuisce minimamente alla ricostruzione dei fatti", che "la fede probatoria privilegiata attribuita alla descrizione dei fatti operata dal 2° arbitro definitiva, dal secondo giudicante, addirittura <<estremamente chiara>>, è del tutto fuori luogo e incoerente", così da determinare una sanzione sproporzionata a danno del Ferro ed ha concluso chiedendo "una riforma totale o parziale della impugnata decisione".

All'udienza odierna la ricorrente, non patrocinata, non è comparsa e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Commissione.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza della società Luparense Calcio a Cinque avverso l'inibizione, comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti e confermata dalla Commissione Disciplinare insediata presso la Lega medesima nei confronti del dirigente Giovanni Ferro, a sanzione del comportamento offensivo e violento tenuto nei confronti dell'arbitro nel corso dell'incontro di Supercoppa. Arzignano/Luparense, svoltosi ad Arzignano – Tezze in data 12.9.2006.

Il ricorso, ammissibile in rito, è infondato e deve essere respinto.

Ha ritenuto la Commissione che, a tenore dell'art. 33 C.G.S., "le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F., tra i diversi motivi, anche per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, quale, in fattispecie, può considerarsi l'erronea disattenzione, da parte della Commissione Disciplinare, della richiesta d'acquisizione delle riprese televisive ai fini della ricostruzione dei fatti, essendo questo uno dei motivi sui quali la doglianza è stata incentrata.

Tanto premesso, nel merito questa Commissione considera del tutto condivisibili i motivi dell'impugnata decisione, che merita integrale conferma, sia nei motivi che nelle conclusioni.

Ed infatti:

- quanto all'asserita mancata acquisizione delle riprese televisive ai fini della ricostruzione dei fatti, le disposizioni di riferimento (art. 31 C.G.S.) indicano che la richiesta di utilizzo della stessa ai fini della prova dell'insussistenza di una condotta violenta – anche per le gare della L.N.D. – deve esser proposta nel termine delle ore 12 del giorno successivo alla gara (combinato dei commi a3) ed a4); l'inosservanza di tale termine determina l'inammissibilità della richiesta. Nella fattispecie la Commissione Disciplinare ha osservato che il ricorso alla prova televisiva è stato richiesto dal reclamante "tardivamente", cioè l'11.10.2006. Ma, in disparte siffatta preclusione procedimentale, vi è che l'utilizzo di tale prova (nel caso posto in dubbio, nella sua utilità, dalla stessa ricorrente, che ne ha indicata l'utilità non in quanto visibile l'aggressione dalla quale l'inibizione, ma perché ne risulterebbe diversamente evidenziato il comportamento dell'allenatore della squadra dopo l'allontanamento rispetto a quanto descritto a referto) può avere ingresso innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva esclusivamente e "limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo". Com'è evidente, la condotta del Ferro è stata pienamente percepita dal direttore di gara (che ne è stato vittima) e, dunque, si verte in un'ipotesi del tutto estranea al campo d'applicazione delle norme che disciplinano lo straordinario utilizzo del mezzo probatorio elettronico;

- quanto alla ricostruzione dei fatti operata sul referto e sulle dichiarazioni rese dagli altri arbitri dell'incontro interpellati dalla Commissione Disciplinare, condivisibilmente quest'ultima ha fatto riferimento alla natura privilegiata della fonte probatoria così come sancita dalle norme regolamentari e le affermazioni circa gli effetti delle percosse subite dall'arbitro oggetto della condotta violenta del ferro costituiscono, semmai, la conferma delle affermazioni di questi, non anche la smentita;

- quanto, infine, all'asserita eccessiva severità della sanzione, la stessa Commissione Disciplinare ha fatto riferimento – ai fini della congruità della misura – ad una costante giurisprudenza proprio di questa C.A.F. circa le differenziazioni delle condotte tenute dai diversi tesserati (se protagonisti "attivi" della gara o meno) ai fini di valutarne la gravità dell'infrazione commessa e, nella specie, non vi sono validi motivi per disattendere tale indirizzo, tenuto anche conto della reiterazione delle percosse inflitte dal Ferro all'arbitro a conclusione del profferimento di frasi offensive, in quanto non relative al dispiegamento di un consentito diritto di critica, bensì tendenti – nella forma e nel contenuto - a porre in dubbio, al tempo stesso, la capacità e l'imparzialità del direttore di gara.

Dalla pronuncia di reiezione del ricorso discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa sia incamerata dalla Federazione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO F.C. PEROSA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SORRA GIUSEPPE FINO AL 21.3.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 13 del 19.10.2006)

Il reclamo presentato dal signor Bonnin Sergio, presidente della società F.C. Perosa A.S.D., contro la decisione indicata in epigrafe della Commissione Disciplinare è inammissibile in quanto tardivo.

Invero ai sensi dell'art. 34 , comma 2, C.G.S. nei procedimenti innanzi alla C.A.F. i reclami debbono essere proposti “entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell'organo che si intende impugnare”.

Orbene il reclamo *de quo* risulta trasmesso il giorno 27.10.2006, cioè nell'8° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale datato 19.10.2006 nel quale era stato inserito il provvedimento impugnato.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Perosa A.S.D. di Perosa Argentina (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 14 Novembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli